



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENTE, GIORGIS, PARRINI e ZAMPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di colmare un vuoto normativo del nostro Paese. Sin dal 1978, vari organi delle Nazioni Unite si sono occupati del tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani. Nel 1991 la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, dalla quale deriva il Consiglio dei diritti umani, oggi attivo a Ginevra, promosse a Parigi un importante Seminario internazionale nel quale vennero sviluppate le linee-guida tracciate nel 1978 e furono adottati i cosiddetti « principi di Parigi ». Tali principi costituiscono i criteri che debbono informare le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, in termini sia strutturali che funzionali. Essi infatti sono ripresi e contenuti nella risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che recepisce anche le conclusioni della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenuta a Vienna nel giugno 1993. La Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna ha ribadito il ruolo cruciale e costruttivo svolto dalle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, in particolare attraverso la loro capacità di fornire consulenza alle autorità competenti, nonché per la riparazione delle violazioni dei suddetti diritti e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione in tale materia. La Conferenza ha incoraggiato la costituzione e il rafforzamento di tali istituzioni nazionali, nel rispetto del diritto di ogni Stato di scegliere la struttura politica che meglio risponde alle sue particolari necessità. Tali istituzioni sono state successivamente e concordemente individuate nell'ambito delle nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e

la cooperazione in Europa (OSCE) e dell'Unione europea, e si sono dimostrate strumenti importanti di sussidiarietà nell'attuazione dei diritti fondamentali, consentendo alle vittime di avere migliori possibilità di accedere a strumenti di protezione legale.

La creazione di un'istituzione indipendente per la tutela dei diritti umani con compiti ispettivi è quindi un impegno internazionale che l'Italia ha assunto in base alla citata risoluzione ONU n. 48/134 del 1993. L'Italia ha confermato l'impegno all'atto della sua candidatura, coronata da successo, a membro del Consiglio dei diritti umani di Ginevra del 2007 e del 2011, cui farà seguito la prossima candidatura nel 2019. L'Italia, inoltre, con la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (legge 9 novembre 2012, n. 195), si è impegnata a creare entro un anno i meccanismi nazionali indipendenti di controllo previsti all'articolo 17 del Protocollo. In questo contesto va ricordato che l'Italia nel 2015 è stata oggetto della verifica periodica concernente i diritti umani da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, dalla quale sono scaturite 23 raccomandazioni, tutte accettate dall'Italia, raccomandazioni che esortavano il nostro Paese a procedere con l'istituzione di un organismo nazionale indipendente in applicazione della risoluzione ONU n. 48/134 del 1993. Tutto ciò rappresenta venticinque anni di impegno internazionale disatteso dall'Italia, a cui è adesso necessario porre rimedio.

La Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, così come configurata nel presente disegno di legge, è nominata dal Parlamento e soddisfa i principi di Parigi, vale

a dire: indipendenza e autonomia dal Governo, sia operativa sia finanziaria, pluralismo nella composizione, imparzialità e ampio mandato basato sugli *standard* universali dei diritti umani, un adeguato potere di indagine, una dotazione di risorse umane e finanziarie adeguate, una forte legittimità pubblica. Essa avrà il compito di promuovere e vigilare sul rispetto, in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come individuati dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelati dalla Costituzione italiana. Tra le funzioni principali della Commissione vanno quindi evidenziati: il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; la valutazione di eventuali segnalazioni in materia di violazioni o di limitazioni dei diritti umani; la verifica del rispetto dei diritti dei detenuti, dei rifugiati e dei migranti; il riscontro sull'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazio-

nali ratificati dall'Italia; la collaborazione con i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, nonché con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani; la possibilità di formulare al Governo e al Parlamento pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sollecitando ove necessario la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali; la promozione della cultura e dell'insegnamento dei diritti umani.

Della sua attività la Commissione dà conto annualmente alle Camere attraverso un'apposita relazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali)

1. È istituita, in conformità ai cosiddetti « principi di Parigi » adottati dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata « Commissione », con lo scopo di promuovere e di proteggere i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario, oltre che dai trattati e dalle convenzioni internazionali sottoscritti dall'Italia.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, i dipendenti di pubbliche amministrazioni o coloro che ricoprono cariche politiche elettive non possono essere nominati componenti della Commissione.

3. La Commissione è un organo collegiale composto da un presidente e da quattro membri nominati, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tra persone di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, dotati di integrità ed elevata professionalità, nonché aventi comprovata competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, con un'esperienza pluriennale nel campo della promozione e protezione dei diritti umani, in Italia e all'estero, e nella gestione di strutture organizzative complesse nel settore pubblico o privato.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. I quattro membri della Commissione sono eletti, rispettivamente, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. L'elezione avviene successivamente all'espletamento di una procedura di esame delle candidature proposte secondo i principi del merito e della trasparenza, attraverso la valutazione dei *curriculum* e l'audizione pubblica dei candidati da parte delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente della Commissione è nominato, previa audizione pubblica, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Presidente e i quattro membri della Commissione durano in carica cinque anni non rinnovabili. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.

6. Per tutta la durata dell'incarico, il Presidente e i quattro membri della Commissione non possono ricoprire cariche elettive o assumere incarichi di governo o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o di un movimento politico; qualora siano docenti universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, adottato ai sensi del citato comma 52-*bis*.

8. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico o grave violazione dei doveri inerenti all'incarico. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico, nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato, compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo, e provvedono altresì alla nomina del nuovo membro ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Al membro così nominato si applicano le altre disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia; valutare le segnalazioni in materia di violazioni o di limitazioni dei diritti umani provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; verificare in particolare il rispetto dei diritti dei detenuti, se del caso prendendo visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e accedendo alle strutture in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quali istituti penitenziari, ospedali psichiatrici giudiziari ove esistenti, nelle more della loro soppressione, o strutture sanitarie destinate ad accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, comunità terapeutiche e di accoglienza, strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alterna-

tive o cautelari, comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo e ai rifugiati, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale;

b) verificare l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

c) collaborare con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, all'occorrenza avvalendosi del ruolo specifico di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

d) formulare al Governo e al Parlamento, anche di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, sulle questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, alla luce anche delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emesse nei confronti dello Stato italiano;

e) promuovere, anche all'interno delle scuole, la cultura e l'insegnamento dei diritti

umani, nonché la diffusione della conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia;

f) favorire il dialogo con la società civile e sensibilizzare i cittadini sulla materia dei diritti fondamentali, attraverso campagne e iniziative pubbliche;

g) predisporre e trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta, comprensiva del bilancio.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari rispondono alla richiesta di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Struttura e personale)

1. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, di personale di ruolo.

2. Al fine di consentire l'avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di nomina dei membri della Commissione, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 4, di un contingente di personale amministrativo e tecnico selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordina-

menti, in posizione di fuori ruolo. Al suddetto personale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato a ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Il personale collocato fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni relative alla struttura, al funzionamento e all'organizzazione interna della Commissione medesima, alla predisposizione del bilancio e del rendiconto, nonché alle procedure e alle modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1. Le successive modifiche alle disposizioni di cui al primo periodo sono adottate con delibera della Commissione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 5.

2. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede con le risorse stanziata a tale scopo dall'articolo 5.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00